




**PARERE MOTIVATO**  
**n.98 del 24 Maggio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 13 al Piano degli Interventi. Comune di Lavagno (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2019 prot. n.201142;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Lavagno con nota nota acquisita al protocollo regionale al n.57689 del 11.02.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 13 del PI;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 46016 del 7.05.19 assunto al prot. reg. al n. 178415 del 7.05.19 di ARPAV;
- Parere n. 2459 del 9.05.19 assunto al prot. reg. al n. 181245 del 9.05.19 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 64/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza è relativa alla Variante n. 13 al Piano degli Interventi del Comune di Lavagno. Con tale variante l'Amministrazione comunale ha inteso allineare ed assestare lo strumento operativo comunale ai contenuti dell'intervenuta Variante 1 al PATI, approvata dalla Provincia con Deliberazione n. 152/2018, dando seguito, nel contempo, ad alcune istanze pervenute in fase di predisposizione della variante.

Sempre in questa versione del PI sono stati recepiti i contenuti relativi alla rete ecologica provinciale mediante aggiustamenti cartografici.

La Variante n. 13 riguarda, in particolare, alcune modifiche puntuali, degli aggiustamenti alle NTO e delle variazioni, di lieve entità, a volumetrie e superfici edificabili già ricomprese nella vigente pianificazione, da attuarsi in conformità a quanto previsto dal PATI dell'Est Veronese. Oggetto di verifica nel RAP sono le 12 modifiche puntuali.

In sede istruttoria è emersa la necessità di appurare i motivi che hanno portato all'adozione della variante n. 13 prima della variante n. 12, accertando se esistano eventuali correlazioni tra le due varianti.

Sulla questione il Responsabile del procedimento comunale, a seguito dell'incontro tecnico tenutosi presso gli Uffici regionali in data 25.03.2019, ha trasmesso una breve relazione, in atti, nella quale ha chiarito che *"Il P.I. n. 12 è stato adottato mentre era in itinere la Variante al PATI per il solo Comune di Lavagno, soggetto alla verifica di compatibilità con il PTCP da parte della Provincia. Alcune previsioni contenute nel P.I. n.12, conformi alle prescrizioni della Rete Ecologica approvata dalla Regione nel PATI, erano in conflitto con le indicazioni contenute nella Rete Ecologica del PTCP e la conformazione delle Rete Ecologica inserita nel PATI non era conforme a quella prevista dal PTCP. Il Comune ha coscientemente fermato l'iter della Variante n.12 in attesa del parere della Provincia sulla Variante al PATI. Il parere è stato emesso con Delibera n. 152 del 18.12.2018 e successivamente l'Amministrazione ha commissionato il P.I. n.13 per conformare lo strumento alle prescrizioni del parere e riconfigurare la Rete Ecologica comunale che secondo le Linee Guida della provincia è possibile fare solo con una Variante al P.I. Le modifiche introdotte*



nel P.I. n. 13 non hanno alcuna interferenza con il P.I. n. 12, per escludere tale possibilità il P.I. n. 13 utilizza il supporto approvato con il P.I. n. 11.

[...] Anche dal punto di vista valutativo si evidenzia come le considerazioni del rapporto Ambientale del PI 12 non abbiano rilevanza ai fini della valutazione del PI 13 in quanto non vi sono sovrapposizioni spaziali delle scelte di Piano e dunque non vi siano inoltre consequenzialità nelle scelte urbanistiche. A titolo di maggior chiarimento solo l'intervento definito nel rapporto ambientale Modifica n° 12 (...) è in comune con il PI 12. Ma la variante 13 non fa altro che confermare quanto già previsto dal PI 12 adottato e condividere con il Rapporto Ambientale del PI 12 la sottoposizione del PUA (avendo lo stesso destinazione diversa da quella residenziale) a procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del art. 12 del D.Lgs 152/2006. Si ricorda infine che risulta preminente ai fini di priorità per l'amministrazione l'approvazione del PI 13 in quanto il recepimento della rete ecologica provinciale nello stesso PI e la modifica della geometria (mantenendo invariata l'estensione complessiva in coerenza con l'articolo 48, comma 1 lettera b), consente l'attuazione degli interventi urbanistici previsti dal medesimo PI 13 ma anche del PI 12. (nello specifico lo stesso intervento Modifica n. 12)"

Nel Rapporto Ambientale Preliminare è dato conto di come la variante n. 13 al Piano degli Interventi, segua gli obiettivi di pianificazione ed il percorso delineato dal Documento Programmatico del Sindaco e sia conforme alle scelte strategiche di pianificazione delineate dal PATI.

Dall'esame della coerenza esterna è emerso che la variante in esame è coerente con gli strumenti sovraordinati mentre, per quanto attiene ai possibili impatti ed effetti, le analisi posposte nel RAP hanno evidenziato come con l'attuazione degli interventi si avranno degli effetti migliorativi e, solo per alcune matrici ambientali, degli effetti ritenuti non significativi.

Nel Rapporto ambientale preliminare è stato valutato inoltre anche il carattere cumulativo degli impatti giungendo alla conclusione che questo è "non rilevante". Per quanto attiene la natura transfrontaliera degli impatti nel RAP è dichiarato che: "Il Piano non genera effetti al di fuori del territorio nazionale", mentre, per quanto riguarda i rischi per la salute umana o per l'ambiente è dichiarato che: "Il Piano non determina un aumento dei rischi per la salute umana".

Al fine di impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle azioni previste dalla variante sono state inoltre individuate nel RAP specifiche azioni di attenzione e mitigazione ambientale.

Da ultimo le considerazioni riportate nel RAP hanno evidenziato come la variante n.13 possa essere ritenuta sostenibile sotto il profilo ambientale.

Nei pareri resi dalle Autorità ambientali non sono evidenziati effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante ad eccezione della matrice suolo come riportato da ARPAV nel parere datato 07.05.2019. Al riguardo si evidenzia che tale aspetto è stato valutato nel RAP il quale riporta che: "Nel complesso con il PI 13 vengono evitate urbanizzazioni su una superficie di 40.7 ha, mentre vengono previste nuove urbanizzazioni su una superficie di 12.7 ha. Il PI è coerente anche con i criteri definiti dalla LR 14/2017 relativa al contenimento del consumo di suolo.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 24 maggio 2019, dalla quale emerge che la "Variante n. 13 del Piano degli Interventi" del Comune di Lavagno, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nelle Relazioni Specialistiche e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché la relazione VinCA n.64/2019.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.



- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 13 del PI del Comune di Lavagno, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:

- dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015.

- prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Vertigo angustior*, *Lycaena dispar*, *Morimus asper*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Calandrella brachydactyla*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di




opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Lavagno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

- riconoscendo:

la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto



Si precisa che il presente parere ha valutato i possibili aspetti ambientali conseguenti la trasformazione prospettata ma non entra nel merito delle scelte progettuali e realizzative adottate per i sistemi di laminazione delle piene.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS Vinca NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine